Ministero della Difesa Comando dei Supporti delle Forze Operative Terrestri – Stato Maggiore/Ufficio Personale c/o Città Militare di Roma Cecchignola 00143 Roma

**OGGETTO:** Richiesta di parere in ordine all'accessibilità ad atti propedeutici e connessi a procedimento penale pendente.

Codesto Comando, con nota del 28.9.2011, ha chiesto alla Commissione l'indicazione di linee guida da seguire nella valutazione e trattazione di istanze di accesso formulate e motivate analogamente all'istanza di accesso del Gen. B. (aus.) .............. (istanza in un primo tempo rigettata e, a seguito di una successiva precisazione della stessa, su invito di codesto Comando, accolta).

Ad avviso della Commissione ben aveva fatto l'Amministrazione a rigettare l'originaria istanza di accesso del ....., in ragione della sua genericità, giacché il riferimento agli atti propedeutici e connessi al procedimento penale pendente nei suoi confronti non consentiva di individuare con la dovuta precisione i documenti in relazione ai quali veniva esercitato il diritto di accesso, in ragione della vaghezza delle nozioni di "connessione" e di "propedeuticità".

Non appare condivisibile, invece, il rilievo circa la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza in capo all'accedente di un interesse tale da legittimare l'accesso, ex art. 22 della legge n. 241/1990, qualora si tratti - come nel caso del Gen. ...... di un accesso cosiddetto endoprocedimentale, vale a dire avente ad oggetto atti inerenti ad un procedimento amministrativo destinato a concludersi con un atto/o provvedimento incidente nella sfera giuridica dell'accedente, come è desumibile dall'istanza di accesso del ......, datata 13.6.2011, in cui si fa riferimento ad atti istruttori e valutativi (posti in essere dall'ufficio personale ed eventualmente da altri uffici di codesto Comando) propedeutici all'invio della denuncia alla Procura militare da cui era scaturito il procedimento penale pendente nei suoi confronti.

In casi del genere il diritto di accesso spetta all'accedente, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 22 della legge n. 241/1990, in virtù del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 241/1990.

ASSM – Azienda Specializzata Settore Multiservizi c.a. Dr.ssa ............ Responsabile Area Affari Generali Corso Garibaldi, 78 62029 Tolentino (MC)

**OGGETTO**: Richiesta di parere circa la natura giuridica delle video ispezioni ai fini dell'esercizio del diritto di accesso.

L'istante, società per azioni a totale capitale pubblico costituita ex art 113 TUEL per la gestione di servizi locali (acqua, gas, energia elettrica, etc.), ha chiesto di conoscere se anche le ispezioni eseguite mediante videoriprese sugli impianti della rete fognaria, di sua proprietà e/o affidati in gestione, possano essere considerate "documento amministrativo" ai sensi della legge n 241/1990 e come tali se siano accessibili o meno.

La Commissione osserva che l'art. 22, co. 1, lett. d) legge n 241/1990 definisce "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

La disposizione, pertanto, individua le forme in cui può manifestarsi un atto amministrativo, e cioè non solo su supporto cartaceo ma anche magnetico e video.

Nella specie, così come il documento cartaceo è il risultato di un atto di conoscenza o volontà del funzionario o impiegato che materialmente lo ha formato e lo ha inserito nella "pratica", così le videoriprese - in particolare inerenti le ispezioni eseguite su impianti fognari gestititi da una società a partecipazione pubblica - sono il risultato di un'operazione paragonabile alla compilazione di un documento, a monte del quale, tuttavia, è sempre un atto di conoscenza o volontà di un funzionario o impiegato pubblici.

Appare, quindi, indubbio che la video ispezione costituisce in sé un documento amministrativo cui dare accesso, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti normativi in tema di riservatezza e segreto relativi agli interessi industriali e aziendali che, di volta in volta, l'amministrazione dovesse individuare.

Sig	
	@hotmail.com

**OGGETTO**: Richiesta di parere sul diritto di accesso agli esposti ex art 1 TULPS.

Un commissariato di P.S. ha chiesto a questa Commissione un parere sull'accessibilità di un esposto di un privato che aveva innescato un procedimento per la bonaria composizione dei dissidi privati ex art 1 TULPS.

La Commissione ribadisce il costante orientamento secondo cui nel sistema delineato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm., ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica - nell'ambito dell'ordinamento giuridico generale che non riconosce il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi - ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento ispettivo, di controllo o sanzionatorio nei suoi confronti, non potendo in proposito la Pubblica Amministrazione procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008, n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato, Sez. V 19.5.2009 n 3081; Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699).

Alla luce di tale orientamento, non pare che possa essere esclusa l'ostensione dell'esposto (di cui peraltro risulta già data lettura alla controparte), non potendo essere considerato un fatto circoscritto al solo autore o al Commissariato di PS competente al suo esame ai fini dell'apertura del procedimento di composizione bonaria, riguardando direttamente anche i soggetti "denunciati", fatti comunque salvi i limiti previsti all'accesso per casi di dati sensibili o supersensibili ex art 24 comma 7 legge n 241/1990.

**OGGETTO**: Parere su schema di decreto ministeriale per l'esercizio del diritto di accesso.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiesto il parere tecnico e non vincolante della scrivente Commissione sulla bozza di provvedimento generale di organizzazione per l'accesso agli atti del Ministero stesso, predisposto ai sensi dell'art. 1, co 2, del d.P.R. n. 184 del 2006.

Si premette che la Commissione nella valutazione del testo regolamentare si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli artt 1, commi 2 e 3, ed art 2, comma 5 sono superflui poiché contengono disposizioni ripetitive di norme legislative già presenti nell'ordinamento (in particolare, si vedano gli artt 2 commi 1 e 2; art 5 comma 2; art 6 comma 5 del dpr n 184/2006); se ne consiglia l'espunzione dal testo regolamentare.

L'art 5. co 2 si limita a riprodurre la generale disciplina regolamentare sul differimento (ex art 9 comma 2 dpr 184/2006) senza provvedere ad una puntuale individuazione dei casi di differimento con riguardo agli interessi indicati dalla legge. Pertanto, la disposizione è inutile, anche perché i casi di differimento dell'accesso sono già disciplinati dal comma 1, facendo rinvio recettizio al DM n 561/1995; si invita ad eliminare la norma.

Anche l'art 7, co 2, si limita ad indicare generiche categorie rispetto alle quali l'accesso sarebbe escluso, con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art 24 comma 6 lett d) della legge n 241/1990. E' necessario invece che la disposizione individui i singoli atti sottratti all'accesso motivando l'esclusione in relazione a quelle tra le esigenze poste dall'art 24 che si ritiene di invocare. A tal fine, posto che i casi di esclusione del diritto di accesso in esame sono già disciplinati al comma 1 facendo rinvio recettizio, tra l'altro, al DM n 561/1995 e al DM n 603/1996; si consiglia l'espunzione della disposizione.

L'art. 7, co 4, contiene una disposizione superflua in quanto ripetitiva di norme di legge (art 24 comma 7 legge n 241/1990).

L'art 9 è parimenti inutile in quanto la disciplina sull'accesso dei contratti ad evidenza pubblica è già contemplata dall'art 13 del d.lgs. n 163/2006, cui peraltro fa rinvio la stessa disposizione in esame.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere in esito alla riformulazione del testo a cura dell'amministrazione.

Cons
Capogruppo Consiliare "Progetto Muros"
Via
07030 Muros (SS)
@postacertificata.gov.it

**OGGETTO**: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali di minoranza

Un consigliere comunale ha chiesto parere in ordine alla legittimità del Regolamento per il diritto di accesso agli atti, approvato con delibera consiliare n 17 del 13.7.2011, ritenendo in particolare che l'art 22 della disciplina avrebbe leso le prerogative in materia di accesso stabilite per i consiglieri comunali, secondo quanto previsto dall'art 43 TUEL.

Lamenta, in particolare, per quanto rileva in questa sede, che:

- 1. "...La richiesta di accesso ai documenti deve essere redatta in modo preciso, circostanziato e puntuale, tale da consentire l'individuazione esatta del documento su cui si intende esercitare il diritto di accesso";
  - 2. "Non sono ammesse istanze di accesso ripetitive nel tempo.."
- 3. "Nel caso di documenti particolarmente corposi o complessi è possibile il rilascio di estratti limitati a quanto richiesto dal consigliere...per i casi di cui al comma precedente è possibile, previo accordo con il consigliere richiedente, procedere al rilascio su supporto informatico, compatibilmente con le risorse e le tecnologie in possesso dell'ente";
- 4. "...Le copie rilasciate su supporto cartaceo riporteranno in sovraimpressione la dicitura "copia rilasciata al Consigliere Comunale ai sensi dell'art 43 comma 2 d.lgs. n 267/2000 per l'espletamento del mandato elettivo".

Preliminarmente, la Commissione rileva che il regolamento Comunale non risulta a suo tempo trasmesso a questa Commissione, in contrasto con quanto stabilito dal dPR 12 aprile 2006 n. 184, art. 11, commi 1 e 3. Si segnala pertanto l'esigenza che a ciò venga provveduto.

In generale, l'art 43 del TUEL che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un *diritto pieno e non comprimibile* "all'informazione" dal contenuto più ampio rispetto sia al diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10 del TUEL) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Da ciò conseguono, quale corollario, una serie di principi informatori di tale diritto:

a) il consigliere non è tenuto a corredare la richiesta di accesso di altra motivazione che non sia quella inerente all'esercizio del mandato perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato (Consiglio di Stato, Sez V, sentenza n. 7900/2004). Ciò, tuttavia, non esclude il rispetto di alcune forme e modalità di esercizio: oltre alla necessità che l'interessato alleghi la sua qualità, resta l'esigenza che le istanze siano

formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso (tra le molte, in tal senso, T.A.R. Cagliari Sardegna n 32 del 16 gennaio 2008; C.d.S., Sez. V, n. 4471 del 2.9.2005 e n. 6293 del 13.11.2002);

- b) al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa fermo restando che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (arg ex Cons Stato, 29 agosto 2011 n. 4829; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471);
- c) il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929). Rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali, ma giammai potrà essere negato l'accesso. Inoltre, non può essere giustificato un diniego di accesso con l'impossibilità di rilasciare l'eccessiva documentazione richiesta, in quanto è obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R Veneto Venezia Sez. I Sent., 15-02-2008, n. 385). Proprio al fine di evitare che le continue richieste di accesso si trasformino in un aggravio della ordinaria attività amministrativa dell'ente locale, la Commissione per l'accesso ha riconosciuto la possibilità per il consigliere comunale di avere accesso diretto al sistema informatico interno (anche contabile) dell'ente attraverso l'uso di password di servizio e, più recentemente, anche al protocollo informatico.

Alla luce di quanto sopra, in relazione alle specifiche segnalazioni dell'istante, si fa presente che:

- sub 1) l'obbligo di redigere la richiesta di accesso "in modo preciso, circostanziato e puntuale", oltre ad essere palesemente in contrasto con la prima parte della disposizione (che ritiene comunque sufficiente l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto), appare di dubbia legittimità essendo sufficiente l'indicazione di elementi che consenta modi individuare i documenti;
- sub 2) l'inammissibilità delle istanze di accesso "ripetitive nel tempo", pur nella indeterminatezza della formulazione regolamentare, di per sé non costituisce un limite alle prerogative del consigliere, dovendosi valutare di volta in volta se le istanze di accesso siano irragionevoli o sproporzionate e come tali se abbiano o meno aggravato gli uffici pregiudicandone la funzionalità;

sub 3) le previsioni del rilascio di "estratti di documenti" corposi e complessi ovvero su supporto informatico, solo previo accordo col consigliere e compatibilmente con le risorse e le tecnologie dell'ente, potrebbero dare adito a qualche dubbio di legittimità in quanto motivazioni di carattere meramente organizzatorio o economico non possono limitare o impedire di per sé l'esercizio del diritto di accesso. Semmai il rilascio di estratti di documenti corposi dovrebbe limitarsi solo ai casi di urgente necessità, consentendo al consigliere di ottenere subito uno stralcio degli atti che interessano per esercitare il mandato, dilazionando nel tempo il rilascio della integrale copia del documento, anche con mezzi informatici secondo le decisioni che l'amministrazione, alla quale spetta di assicurare "...che il diritto di accesso possa essere esercitato in via telematica" (art 13 dpr n 184/2006) valuterà discrezionalmente alla luce delle modalità dalla stessa stabilite (ex art 1 d.p.r. cit);

sub 4) la previsione dell'attestazione con timbro sulle copie rilasciate al consigliere è indubbio che costituisce un adempimento burocratico che non potrà tradursi in limitazioni delle prerogative concesse al consigliere.

Si fa, comunque, presente che l'autorità competente ad annullare eventuali determinazioni amministrative illegittime è solo il Tar e non anche questa Commissione, salve le iniziative di modifica rimesse alla autonoma valutazione consiliare.

	Ricorrente:	•••••						
	contro							
	Amministrazione	resistente:	Agenzia	delle	Entrate -	<ul> <li>Direzione</li> </ul>	Centrale	-
Roma			_					

## **Fatto**

La signora ......, in data 16.9.2011 rivolgeva al Direttore dell'Agenzia delle Entrate un'istanza di accesso alla nota n. 63936 diramata dalla Direzione Centrale Amministrazione della predetta Agenzia in relazione alle iscrizioni ipotecarie, in vista della proposizione di una domanda di risarcimento nei confronti di Equitalia Sud, assumendo di essere vittima di un comportamento vessatorio tenuto dalla predetta società.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ....., in data 28 ottobre 2011 adiva la Commissione per ottenere l'accertamento del diritto di accesso alla nota in questione.

#### Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Dall'articolo pubblicato sulla Rivista della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, allegato al ricorso, in cui è menzione della nota in questione, risulta che essa contiene indicazioni rivolte alle società incaricate della riscossione dei tributi sul ricorso alle iscrizioni ipotecarie.

Da ciò si desume l'evidente interesse della ricorrente, qualificato, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere al documento richiesto, in vista dell'esercizio di un'azione risarcitoria nei confronti di Equitalia sud.

Ne consegue l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accesso della ricorrente.

## **PQM**

**Ricorrente:** ..... - Associazioni ambientaliste del Lido di Venezia contro

**Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei Ministri-Commissario delegato ai sensi del O.P.C.M. n. 3746 del 12 marzo 2009

## **Fatto**

Il signor ......, in nome del Coordinamento delle Associazioni ambientaliste del Lido di Venezia, in data 8.8.2011, rivolgeva all'Amministrazione indicata in epigrafe un'istanza di accesso all'informazione ambientale detenuta da tale Amministrazione relativamente alla documentazione tecnica, economica ed amministrativa concernente il "beneficio pubblico" relativo ai diversi progetti ambientalmente rilevanti.

In particolare l'accedente si riferiva alla documentazione relativa all'approvazione dei progetti preliminari di intervento sui compendi Hotel des Bains, Hotel Excelsior, Staff House, Forte di Malamocco, spiagge Des Bains, Excelsior e Quattro Fontane, nonché sul Lungomare D'Annunzio e sul Lungomare Marconi, menzionati nel verbale della conferenza dei servizi del 23.9.2009, in cui si specificava che i termini quantitativi relativi alla congruità economica del "beneficio pubblico" che si sarebbe dovuto riconoscere per tali interventi in favore della città di Venezia erano al momento oggetto di esame e di valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio.

L'accedente precisava l'oggetto della sua richiesto di accesso con riferimento alla documentazione concernente la trasfusione del beneficio pubblico che si sarebbe dovuto riconoscere per i suindicati interventi in ciascun provvedimento autorizzativo all'esecuzione degli stessi, nonché alla documentazione inerente il beneficio pubblico concernenti gli altri progetti di iniziative private ed ambientalmente rilevanti sottoposti all'esame delle conferenze di servizi di cui all'art. 2 dell' Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3759/2009.

L'Amministrazione, con nota del 30.8.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, sulla base della seguenti considerazioni.

Premesso il rilievo che, per quanto esteso possa esser ritenuto l'ambito applicativo del diritto di accesso all'informazione ambientale, ex art. 3 del d.lgs. n. 195/2005, tale diritto non darebbe titolo ad una forma di indiscriminato controllo generalizzato sulla gestione di tutti i procedimenti o sull'intero operato di un ente pubblico attribuendo ad un'associazione privata poteri ispettivi che non le competerebbero, l'Amministrazione reputava non accoglibile la richiesta in questione, ex art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 195/2005 (trattandosi di richiesta eccessivamente generica).

Conclusivamente si rappresentava che la pubblicità dell'attività dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso sarebbe garantita dalla riproduzione dei principali atti e documenti di rilevanza esterna sul sito www.palazzocinemavenezia.it.

In data 21 settembre 2011 il signor ....., in nome del Coordinamento delle Associazioni ambientaliste del Lido di Venezia adiva la Commissione per l'accesso agli atti e documenti amministrativi affinché la stessa riesaminasse il caso e,

all'esito della valutazione della legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il ricorrente assume che nella nozione di informazione ambientale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) punto 5) del d.lgs. 195/2005, sono ricompresi anche gli aspetti economici connessi alle misure amministrative che possono incidere sull'ambiente, quali gli atti di approvazione di progetti di interventi rilevanti anche per gli aspetti di inserimento ambientale.

Contesta, inoltre, l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale si tratterebbe di una richiesta di accesso eccessivamente generica, i termini di essa essendo stati ben individuati dall'accedente (atti concernenti la determinazione del beneficio pubblico conseguente all'approvazione- in variante urbanistica- di progetti di iniziativa ed interesse privato specificamente indicati, che erano stati approvati nell'ambito della gestione commissariale e certamente di rilevante interesse ambientale).

In data 25 ottobre 2011, l'Amministrazione inviava una breve memoria nella quale ribadiva la legittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione.

#### Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

In primo luogo la Commissione rileva che la documentazione richiesta è certamente riconducibile alla nozione di "informazione ambientale", così come definita dall'art. 2 del d.lgs. n. 195/2005. Invero, si tratta di documenti inerenti all'approvazione di progetti incidenti sul territorio veneziano, rientranti nel novero delle "misure, anche amministrative, quali le politiche..., i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto..... che incidono sugli elementi dell'ambiente.." (elementi tra i quali rientra il territorio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), punto 1) espressamente contemplate dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3) del d.lgs. n. 195/2005.

Il rigetto della richiesta di accesso all'informazione ambientale in questione non può essere giustificata dalla sua formulazione in termini eccessivamente generici, come ha fatto l'Amministrazione invocando il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 195/2005, nonché il principio dell'inammissibilità della preordinazione dell'esercizio del diritto di accesso ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione.

L'oggetto della richiesta di accesso in questione appare sufficientemente individuato sia nella richiesta di accesso, sia nel presente ricorso, con riferimento agli specifici progetti di intervento cui afferisce la documentazione richiesta.

Ad ogni buon conto qualora l'Amministrazione ritenesse di non poter essere in grado di determinare con precisione l'ambito della richiesta dell'informazione ambientale in questione, può esercitare la facoltà di invitare il ricorrente a specificare maggiormente i dati da mettere a disposizione, ai sensi dell'art.3, comma 3 del d.lgs. n. 195/2005.

## **POM**

Ricorrente:	<b>Ricorrente</b> : e						
contro							
Amministrazione	resistente:	Ministero	della	Giustizia-	Dipartimento		
dell'amministrazione penit	enziaria						

## **Fatto**

A sostegno dell'istanza di accesso i ricorrenti deducevano la necessità di acquisire la documentazione richiesta per far valere in giudizio le loro ragioni, ritenendo di essere stati ingiustamente esclusi dall'iniziativa formativa in questione, in violazione della quota di riserva del concorso, violazione già denunciata dai ricorrenti con la diffida del 19 luglio 2011, a firma dell'avvocato ....., menzionata nella predetta istanza.

L'Amministrazione, con nota dell'11.10.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso.

In data 25.10.2011, gli accedenti adivano la Commissione chiedendo il riesame del caso l'adozione delle determinazioni conseguenti alla valutazione dell'illegittimità del rigetto della loro istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

#### **Diritto**

La Commissione stima necessario, al fine di pervenire ad una compiuta ricostruzione della vicenda da cui è scaturita la proposizione del presente ricorso, acquisire copia della diffida menzionata nell'istanza di accesso e della risposta data alla diffida, dall'Amministrazione, con provvedimento GDAP 0286268 del 22.7.2011.

A tal fine, la Commissione onera i ricorrenti della produzione di tali documenti, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio.

La Commissione invita il ricorrente a produrre i documenti indicati in motivazione. Termini di legge interrotti.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: Ufficio scolastico regionale del Vene	eto

#### **Fatto**

La signora ......, iscritta nella prima fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bolzano per le classi di concorso A029 e A030, per il solo conseguimento di contratti a tempo indeterminato, in occasione del recente rinnovo delle graduatorie, chiedeva il trasferimento della propria posizione presso la provincia di Verona.

Tale domanda veniva respinta dall'Amministrazione.

In data 3.8.2011 l'odierna ricorrente chiedeva di conoscere, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, la motivazione del rigetto della sua domanda.

In data 20 settembre 2011, essendo rimasta inevasa tale richiesta, la signora ...... chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione relativa al procedimento attivato con la propria domanda di trasferimento.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ....., in data 28.10.2011, adiva la Commissione impugnando il diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente.

### Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Si tratta di un accesso endoprocedimentale a documenti inerenti un procedimento amministrativo attivato dalla ricorrente, cui la ricorrente, quale soggetto destinatario degli effetti del provvedimento conclusivo del procedimento, ha pienamente diritto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 10, comma 1, lettera a) della legge n. 241/1990.

## **PQM**

Ricorrente: .....

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli avvocati di Cremona				
Fatto				
Il signor, avendo presentato un esposto contro l'avvocato, in data 23.9.2011, rivolgeva all'Ordine Avvocati di Cremona un'istanza di accesso alle controdeduzioni dell'avvocato				

## **Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'Amministrazione consentito l'accesso al documento richiesto dal ricorrente, successivamente alla proposizione del ricorso.

# **PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione resistente: Prefettura-IITG	di Verona

#### **Fatto**

Il signor ......, avendo presentato in data 21.6.2011 presso la Prefettura di Verona l'istanza per ottenere la cittadinanza italiana, in data 2.7.2011, inviava all'Amministrazione, oltre ad una richiesta di informazioni sui nominativi dei responsabili del procedimento, un'istanza di accesso ai documenti del predetto procedimento.

Il ricorrente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, in data 15.9.2011, inviava alla Prefettura una diffida ad adempiere quanto richiesto nell'istanza del 2.7.2011.

La Prefettura di Verona, pur avendo ricevuto, in data 21.9.2011, la predetta diffida, inviata mediante raccomandata a.r., non dava alcun riscontro a tale diffida.

Il signor ....., in data 25.10.2011, adiva la Commissione, impugnando il silenzio-rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso.

La Prefettura di Verona, in data 4.11.2011, inviava una nota alla Commissione, informandola che nessuna delle note contenenti l'istanza di accesso del ricorrente erano presenti nel fascicolo relativo alla domanda di ottenimento della cittadinanza, rappresentando che, con nota del 3.11.2011 (allegata alla nota inviata alla Commissione) si era chiesto al ricorrente di inviare nuovamente l'istanza di accesso del 2.7.2011 e la successiva diffida ad adempiere del 15.9.2011, nonché delle relative ricevute di ritorno, comunicando, comunque, al ricorrente le notizie richieste in ordine ai responsabili del procedimento ed allo stato di avanzamento dello stesso.

## **Diritto**

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla parte in cui il ricorrente lamenta la mancata evasione della richiesta di informazioni relative ai nominativi dei responsabili del procedimento ed allo stato di avanzamento dello stesso, trattandosi di informazioni fornite dall'Amministrazione con la nota del 3.11.2011.

Quanto alla restante parte del ricorso, la Commissione ritiene che non vi sia luogo a provvedere, in considerazione del fatto che, pur essendosi formalmente maturato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso in questione, appare equo consentire all'Amministrazione - che, comunque, ha dimostrato la propria disponibilità a soddisfare le esigenze conoscitive del ricorrente, cui ha fornito le informazioni richieste sui responsabili del procedimento e sullo stato di avanzamento dello stesso - a pronunciarsi espressamente sull'istanza di accesso del ricorrente, rimettendola, per così dire, in termini, in considerazione della circostanza che né tale istanza, né la successiva diffida ad adempiere, sono state reperite nel fascicolo relativo al procedimento attivato con la domanda di concessione della cittadinanza in favore del ricorrente.

# **PQM**

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso in parte qua, per cessazione della materia del contendere; dichiara non luogo a provvedere in relazione alla restante parte del ricorso, rimettendo l'Amministrazione in termini ai fini della decisione sull'istanza di accesso e sulla successiva diffida ad adempiere rivolte dal ricorrente.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Consiglio Nazionale del Notariato

#### **Fatto**

L'interesse ad accedere a tale documentazione sarebbe determinato dalla circostanza che il parere da ultimo menzionato era stato prodotto dalla controparte dell'odierna ricorrente in un giudizio civile pendente di fronte al Tribunale di Roma.

Laddove detto parere fosse autentico, si chiedeva di poter accedere al relativo fascicolo, per poterne estrarre copia conforme all'originale, nonché ogni altro atto o documento ritenuto necessario ai fini della difesa in giudizio.

L'Amministrazione, con nota del 4.8.2011, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione, sul rilievo dell'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale dell'odierna ricorrente, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata alla documentazione, ad accedere a tale documentazione, ex art. 22 della legge n. 241/1990, ed in considerazione della genericità della richiesta di ogni altro documento ritenuto necessario ai fini della difesa in giudizio dell'accedente, richiesta che, peraltro, apparirebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività della Pubblica amministrazione, controllo non consentito dall'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990.

In data 1.9.2011, l'odierna ricorrente, contestando le argomentazioni svolte dall'Amministrazione a sostegno del diniego dell'accesso richiesto dalla signora ....... reiterava l'istanza dell'8.7.2011.

In data 27.10.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava a favore del rigetto del ricorso sia in ragione dell'inesistenza di un documento del Consiglio nazionale del notariato, contenente una presa di posizione ufficiale dello stesso sui pareri elaborati dal dottor ......, sia in considerazione della natura privatistica, in quanto estranea alle finalità istituzionali del Consiglio delle risposte fornite dall'ufficio studi dello stesso ai quesiti professionali formulati dai singoli notai.

La Commissione rileva, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro la mancata ostensione della presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione sul parere menzionato dalla ricorrente, trattandosi di un atto inesistente, secondo quanto è stato rappresentato nella memoria dell'Amministrazione.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento, nei limiti appresso precisati, nella parte in cui si censura il rigetto dell'istanza di accesso al fascicolo in cui è contenuto il parere in questione.

La circostanza che si tratta di un parere di cui è stata prodotta una copia dalla controparte della ricorrente in un giudizio civile vale di per sé a qualificare il suo interesse ad accedere al relativo fascicolo, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990.

Né si può sostenere che la richiesta di accedere ad ogni atto o documento ritenuto di interesse ai fini della difesa in giudizio della ricorrente sia eccessivamente generica, ben potendo tale richiesta essere interpretata come richiesta ad accedere a tutti i documenti presenti nel fascicolo mediante visione, salva la successiva selezioni dei documenti di cui è estrarre copia, ritenuti rilevanti ai fini della difesa in giudizio delle ragioni della ricorrente.

## **PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso in parte qua; accogliendolo nella restante parte e, per l'effetto, invitando l'Amministrazione al riesame dell'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:	
contro	
Amministrazione registant	o Profettura di Cocanza

#### **Fatto**

Il signor ....., in data 30.8.2011 rivolgeva alla Prefettura di Cosenza un'istanza di accesso agli atti del procedimento sfociato nel divieto di detenzioni armi e munizioni emesso nei suoi confronti.

L'Amministrazione, con nota del 12.9.2011, ricevuta dall'odierno ricorrente in data 23.9.2011, rigettava l'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1994, in forza del quale sarebbero sottratti all'accesso documenti contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il signor ......, in data 21.10.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai seguenti documenti: 1) nota prot. n. 90/6-1 del 7.2.2011 della Compagnia dei Carabinieri di San Marco Argentano (CS); 2) nota prot. n. 90/6-6 dell'8.7.2011 della medesima Compagnia, assumendo l'illegittimità della sottrazione all'accesso di tali documenti, in quanto lesiva del suo diritto di difesa.

La Prefettura di Cosenza, in data 31.10.2011, inviava una memoria nella quale ribadiva la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, alla stregua del disposto dell'art. 3 del D.M. n. 415/1995 che, alla lettera b) esclude espressamente l'accessibilità ai documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a qualsivoglia procedimento, contenenti notizie a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica, facendo notare, inoltre, che erano ormai irrimediabilmente decorsi i termini per impugnare in sede amministrativa o giurisdizionale il provvedimento con cui era stata vietata al ricorrente la detenzione di armi o munizioni.

## **Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

La Commissione non può non ribadire il proprio consolidato orientamento (espresso anche nella decisione adottata all'esito del plenum del 24.11.2009, puntualmente richiamata dall'Amministrazione), secondo il quale essa non può disapplicare disposizioni normative di rango secondario che limitino il diritto di accesso a documenti amministrativi, sul presupposto dell'adesione a prospettazioni dei ricorrenti sulla presunta illegittimità, per incompatibilità con la legge n. 241/1990, di siffatte disposizioni.

Non appare pertinente il richiamo operato dal ricorrente al "precedente" costituito dalla decisione adottata all'esito dell'adunanza del 26.10.2006.

In tale decisione, la Commissione, lungi dall'essersi arrogata un potere che non le compete (vale a dire quello di disapplicare una norma regolamentare), si era limitata ad aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale deve esser comunque garantito il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, qualora il diniego opposto, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415/1995, sia pretestuoso in quanto gli atti richiesti non contengano notizie d'interesse per l'ordine o la sicurezza pubblica, o per la prevenzione

o repressione della criminalità, ma mere informazioni sul richiedente il porto d'armi, non senza ribadire il principio dell'inaccessibilità di atti contenenti informazioni relative a procedimenti penali.

Nel caso di specie, alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione nella sua memoria, il richiamo all'art. 3 del D.M. n. 415/1994 non appare affatto pretestuoso, la documentazione cui si riferisce l'istanza di accesso contenendo notizie ed informazioni relative a vicenda di rilevanza penale e comunque di interesse per l'ordine o la sicurezza pubblica.

**PQM** 

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Treviso

## **Fatto**

La signora ......, in data 6.9.2011 presentava all'Agenzia delle Entrate di Treviso formale istanza di accesso alle dichiarazioni dei redditi degli anni 2009, 2010 e 2011 del di lei coniuge - dal quale era legalmente separata, fondata sull'esigenza di tutelare i propri interessi in relazione all'adempimento degli obblighi di mantenimento della stessa accedente e della di lei figlia minore gravanti sul marito.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ......, con ricorso sottoscritto il 6.10.2011, ma inviato via fax alla Commissione in data 20.10.2011, chiedeva a quest'ultima di riesaminare il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 5, della legge n. 241/1990, di assumere le conseguenti determinazioni.

L'Agenzia delle Entrate di Treviso, con nota del 2.11.2011, comunicava alla Commissione di non aver potuto consentire l'accesso richiesto dalla ricorrente, per la necessità di uniformarsi agli orientamenti espressi dalla Direzione regionale del Veneto.

## **Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

La Commissione non può non ribadire il proprio costante orientamento, richiamato anche dalla ricorrente, secondo il quale deve essere garantito l'accesso alle dichiarazioni dei redditi rese da altri soggetti, quante volte tale accesso sia necessario al fine di difendere in giudizio situazioni giuridiche soggettive dell'accedente, ex art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990

Tale situazione ricorrendo pacificamente nel caso di specie, è ingiustificato il rigetto dell'istanza di accesso in questione.

## **PQM**

**Ricorrente:** FIALP-CISAL Abruzzo

contro

Amministrazione resistente: INPDAP-Direzione regionale Abruzzo

#### **Fatto**

In data 3.10.2011, l'Amministrazione rammentava all'accedente che le richieste di accesso ai documenti amministrativi dell'INPDAP devono essere formulate tramite modulo reperibile nel sito web www.inpdap.gov.it.

In data 24.10.2011, il signor ......, nella suindicata qualità, adiva la Commissione per sentir dichiarare l'illegittimità del diniego opposto dall'Amministrazione all'accesso in questione.

## **Diritto**

Il ricorso deve essere accolto.

Come giustamente osservato dal ricorrente, l'uso del modulo reperibile sul sito web dell'Inpdap non è affatto obbligatorio, essendo addirittura contemplata dall'art. 3 del Regolamento concernente l'accesso ai documenti amministrativi detenuti dall'INPDAP che il relativo diritto sia esercitabile anche verbalmente.

Non sussistendo alcun dubbio in ordine alla legittimazione dell'organizzazione sindacale ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, l'ostensione di essi risulta doverosa.

## **PQM**

Ricorrente:		
contro		
<b>Amministrazione resistente:</b>	Tribunale di	Empoli

#### **Fatto**

Il signor ....., in data 20.9.2011 rivolgeva all'Ufficio del personale del Tribunale di Empoli un'istanza di accesso ai riepiloghi mensili ed annuali relativi al servizio prestato dall'accedente presso la Sezione distaccata del Tribunale di Empoli, con qualifica di Cancelliere C1, avendo necessità di allegare tale documentazione ad un ricorso da presentare alla competente autorità giudiziaria.

L'Amministrazione, con provvedimento del 30.9.2011, rigettava l'istanza di accesso in considerazione dell'estrema laboriosità dell'attività necessaria all'evasione della predetta istanza, salvo a dichiarare la propria disponibilità a mettere a disposizione dell'accedente tale documentazione, qualora il giudice adito dallo stesso ne avesse ravvisato la necessità.

#### Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

La spettanza del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti ai fini dell'esercizio del suo diritto di difesa nell'instaurando giudizio è desumibile, inequivocabilmente, dal disposto dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Eventuali difficoltà pratiche, come quelle rappresentate dall'Amministrazione, se possono giustificare la non immediatezza dell'evasione dell'istanza di accesso, ovvero il differimento dell'accesso, non sono certo giuridicamente idonee a vanificare il relativo diritto.

## **PQM**

Ricorrente:						
contro						
<b>Amministrazione resistente:</b>	Ministero	della	Giustizia-	Casa	di	reclusio

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia- Casa di reclusione di Lecce "Borgo San Nicola"

## **Fatto**

Il signor ....., in data 22.4.2011 ed in data 29.6.2011 presentava due istanze di accesso a documenti amministrativi detenuti dall'Amministrazione inerenti al suo rapporto di lavoro, quale Sovrintendente Polizia penitenziaria in servizio presso la Casa di reclusione di Lecce "Borgo San Nicola".

In data 17.9.2011, la Direzione della Casa di reclusione indicata in epigrafe accoglieva tali istanze di accesso, salva l'esclusione della possibilità di estrazione di copia di atto del sistema SIDET (relativo alle traduzioni del 7.6.2010, dell'1.7.2010, dell'8.7.2010 e del 25.11.2010, per le quali il ricorrente sarebbe stato comandato in qualità di preposto scorta), del quale consentiva soltanto la visione.

Il signor ....., in data 17.10.2011, adiva la Commissione perché si pronunciasse sulla legittimità della determinazione con la quale non era stata consentita l'estrazione di copia dell'atto in questione.

L'Amministrazione, in data 26.10.2011, inviava una memoria nella quale giustificava la determinazione impugnata in considerazione dell'esigenza di tutelare la riservatezza di alcune informazioni, classificabili come dati sensibili.

## **Diritto**

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Se l'esigenza giustificativa della determinazione impugnata è quella di tutelare la riservatezza di alcune informazioni contenute nel sistema operativo, l'Amministrazione ben potrà soddisfare quest'esigenza, contemperandola con quella di consentire il pieno esercizio del diritto di accesso del ricorrente, consegnando copia della stampa dell'applicativo informatico al ricorrente solo dopo aver obliterato i dati sensibili contenuti nel sistema operativo. Peraltro, dopo la riforma del 2005 non esistono più, nel nostro ordinamento, casi in cui il diritto di accesso possa essere limitato alla visione del documento. Avere consentito la visione comporta pertanto la necessità di consentire anche l'estrazione di copia.

## **PQM**

Ricorrente:	•••••								
contro									
Amministrazione	resistente:	Corte	di	Appello	di	Roma	_	Ufficio	esame

### **Fatto**

La dottoressa ......, in qualità di candidata non ammessa a sostenere le prove orali dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (sessione 2010), in data 29.9.2011, presentava al Presidente della Commissione Esame di avvocato (sessione 2010) istituita presso la Corte di Appello di Roma, un'istanza di accesso agli elaborati, a scelta della Commissione, di tre candidati risultati idonei ed ammessi a sostenere le prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato-Sessione 2010, rappresentando il proprio interesse a verificare l'applicazione da parte della Commissione esaminatrice dei criteri di valutazione prestabiliti dalla Commissione centrale per l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense (sessione 2010).

L'Amministrazione, con provvedimento del 19 ottobre del 2011, differiva l'accesso ai documenti richiesti alla conclusione dell'intera procedura di esame.

La dottoressa ......, in data 24 ottobre 2011, adiva la Commissione affinché invitasse l'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti richiesti. L'Amministrazione, in data 4.11.2011, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso della legittimità della determinazione impugnata dalla ricorrente.

#### **Diritto**

Il ricorso deve essere rigettato.

avvocato

La determinazione impugnata è conforme alla circolare del Ministero di grazia e giustizia- Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni n, 7/100 del 4.8.1997 (allegata alla memoria dell'Amministrazione), che dispone, ai sensi dell'art. 4, lettera e) del D.M. n. 115/1996, la non ostensibilità degli elaborati redatti da altri candidati, fino alla conclusione della procedura dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Non potendo la Commissione prescindere dall'applicazione di tale provvedimento ministeriale, si deve affermare la legittimità della determinazione impugnata dalla ricorrente.

## **PQM**

La Commissione rigetta il ricorso.

<b>Ricorrente:</b>	
Contro	

**Amministrazione resistente**: 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale

#### **Fatto**

Il dott. ....., su delega del ....., il 19 settembre ha chiesto a parte resistente di accedere ai seguenti documenti:

- 1. tutti gli atti relativi all'assenza dal servizio per malattia durante il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, con riferimento sia a patologie per le quali è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia quelle per le quali tale accertamento è in corso o in via di predisposizione. Atti relativi alle ferie maturate, talvolta non godute, nell'ultimo decennio e atti consequenziali emessi dagli uffici del Comando di Reggimento resistente;
- 2. Verbali delle CMO degli Ospedali militari di ex Udine e Padova, ivi compresi i provvedimenti di convalescenza, aspettativa e licenza straordinaria annuale ed il prospetto relativo alle assenze dell'ultimo quinquennio.
- 3. Foglio matricolare PERS 2000 e delle note caratteristiche, degli attestati di merito rilasciati nel corso dell'intero arco temporale del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in Italia ed all'estero.

Parte resistente, con provvedimento del 13 ottobre, ha concesso l'accesso alla scheda PERS ed alla cartella personale, relativamente alla richiesta dello stato di servizio il 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia ha rimesso, per competenza, l'istanza al Comando Generale dell'Arma CNA. L'amministrazione resistente ha, poi, negato l'acceso agli altri documenti, affermando che non è possibile individuare alcun atto ben preciso, univocamente rintracciabile, che le richieste sono onnicomprensive, senza fornire dati tali da potere identificare adeguatamente i documenti richiesti.

#### Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso deve essere formulata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, "l'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli archivi dell'Amministrazione e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa di porre in essere un'attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso, esulando dall'ambito di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati nei loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe all'Amministrazione la prestazione di un *facere*, consistente nella ricerca ed individuazione degli stessi, non potendo farsi ricadere, mediante l'attivazione del diritto

di accesso, sull'Amministrazione destinataria della relativa richiesta, un onere di ricerca e di individuazione della documentazione che si presenti funzionale agli interessi dell'istante e che non sia individuata nei suoi estremi e non rivesta natura di atto del procedimento amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma Sezione I bis, Sentenza 20 marzo 2006, n. 1994).

# **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

contro							
Amministrazione	resistente:	Istituto	Nazionale	per	la	Previdenza	Sociale
(INPS), Direzione dell'area Metropolitana Roma, Agenzia Interna							

## **Fatto**

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante del ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

#### Diritto

Il ricorso irricevibile per tardività.

Ricorrente: .....

L'amministrazione resistente ha conosciuto l'istanza di accesso l'8 agosto, pertanto, il presente gravame è stato presentato ben oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto dell'8 settembre.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile per tardività.

Ricorrente:	e	s.a.s. di	& C
contro			
Amministrazione r	esistente: Ec	quitalia Sardegna s	.p.a.

#### **Fatto**

La ricorrente, il 12 settembre, ha chiesto, all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti inerenti procedimenti che la riguardano:

- 1. 074000002395415 data presunta notifica 22/12/2000;
- 2. 074000006983951 data presunta notifica 27/01/2001;
- 3. 0740010022612782 data presunta notifica 26/09/2001;
- 4. 07420010025801874 data presunta notifica 2/07/2001;
- 5. 07420010026634935 data presunta notifica 26/09/2001;
- 6. 07420030000798786 data presunta notifica 15/04/2003;
- 7. 07420040009421788 data presunta notifica 26/11/2004;
- 8. 07420030020822502 data presenta notifica 10/12/2004;
- 0. 07+20050020022502 data presenta notifica 10/12/2004
- 9. 07420050001588848 data presunta notifica 31/05/2006;
- 10. 07420060003249483 data presunta notifica 7/04/2006;
- 11. 07420070005211665 data presunta notifica 29/05/2007;
- 12. 07420070007337022 data presunta notifica 23/01/2008;
- 13. 07420070019454215 data presunta notifica 28/05/2008;
- 14. 07420090003515488 data presunta notifica 18/11/2009;
- 15. 07420090008765443 data presunta notifica 20/01/2010;
- 16. 07420090015620351 data presunta notifica 09/12/2009;
- 17. 07420090017561627 data presunta notifica 09/12/2009;
- 18. 07420090021162343 data presunta notifica 18/03/2010;
- 19. 07420100000737102 data presunta notifica 18/03/2010;
- 20. 07420100011207783 data presunta notifica nessuna notifica;
- 21. 07420100012635236 data presunta notifica nessuna notifica;
- 22. 07420110002223259 data presunta notifica nessuna notifica;
- 23. 07420100017930067 data presunta notifica nessuna notifica;
- 24. 07420110005835909 data presunta notifica nessuna notifica.
- 25. copia xerografica, ossia fotocopia, di ogni singola cartella che si presume notificata e chiusa in busta chiusa al destinatario e relativa relata di notifica leggibile;
- 26. nell'ipotesi in cui la cartella sia stata consegnata a persona diversa dal contribuente, copia della A/R spedita la contribuente al fine di informarlo della consegna;
  - 27. elenco riepilogativo dei documenti che saranno consegnati;
- 28. elementi identificativi del messo notificatore, relativo atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare nel territorio di Nuoro;
- 29. conoscenza della natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore contrattualizzato da parte resistente o da diversa società privata. In quest'ultimo caso la ricorrente intende conoscere il nome della società, partita iva e sede legale, tipo di mansione del messo notificatore, tipo di contratto e se, part-time, orari nei quali è abilitato a svolgere le mansioni;

- 30. copia del DURC della società in convenzione, copia dei relativi documenti di regolarità contributiva in base alla normativa in vigore negli ultimi anni, ivi compresi gli adempimenti di idoneità sanitaria per assunzione ed i documenti relativi agli impianti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il nominativo del responsabile alla sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo per la sicurezza, valutazione dei rischi, numero posizione INPS ed INAIL della società alla quale fa capo il messo notificatore;
- 31. copia della convenzione sulla base della quale è stato nominati il messo notificatore straordinario con le funzioni di legge a norma dell'art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 stipulata fra la società alla quale fanno capo i soggetti notificatori ed Equitalia Sardegna s.p.a. ivi compresi i dati legali di registrazione;
- 32. attestazione dalla quale risulti che la società incaricata è iscritta presso l'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio di riscossioni e notificazioni;
- 33. nota di trasmissione di tempestiva comunicazione alla competente Prefettura dell'abilitazione del messo notificatore;
- 34. per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione in ottemperanza alla finanziaria del 2007;
- 35. ogni documento utile ad evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi: R.D. n. 639 del 1910, d.lgs. n. 196 del 2003, legge n. 80 del 2005, d.lgs. n. 223 del 2006, circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, legge finanziaria 2007, d.P.R. n. 672 del 1973.

Afferma la ricorrente che l'istanza è tesa a verificare che, nella procedura di riscossione, non sia stata violata alcuna norma e, in caso di violazione, consentirle di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Specifica, inoltre, la ricorrente che, poiché, spesso, non è possibile identificare i messi notificatori, intende sapere, attraverso l'istanza di accesso, se i dati sensibili che la riguardano siano stati trattati correttamente.

#### Diritto

Premesso che si riuniscono i due distinti ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, si evidenzia che nel caso in esame la ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti inerenti procedimenti che la riguardano al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Pertanto, relativamente ai documenti di cui ai nn. da 1 a 27, trattandosi di cartelle di pagamento relative alla ricorrente, il ricorso è da ritenere fondato.

Con riferimento ai documenti da 28 a 35, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, "il diritto di accesso è sempre fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e che esso è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Va escluso, tuttavia, che il diritto medesimo garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni

di trasparenza; ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra cui, *in primis*, quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale".

# **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte e, in parte, lo dichiara inammissibile.

contro

**Amministrazione resistente**: 13° Reggimento Carabinieri "Friuli Venezia Giulia" Ufficio Comando – Sezione Segreteria e Personale

## **Fatto**

Il ricorrente, tramite il legale rappresentante, al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1. tutti gli atti relativi all'assenza dal servizio per malattia durante il servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, con riferimento sia a patologie per le quali è stato chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, sia quelle per le quali tale accertamento è in corso o in via di predisposizione. Atti relativi alle ferie maturate, talvolta non godute, nell'ultimo decennio e atti consequenziali emessi dagli uffici del Comando di Reggimento resistente;
- 2. Verbali delle CMO degli Ospedali militari di ex Udine e Padova, ivi compresi i provvedimenti di convalescenza, aspettativa e licenza straordinaria annuale ed il prospetto relativo alle assenze dell'ultimo quinquennio.
- 3. Foglio matricolare PERS 2000 e delle note caratteristiche, degli attestati di merito rilasciati nel corso dell'intero arco temporale del servizio prestato nell'Arma dei Carabinieri, in Italia ed all'estero.

Parte resistente, con provvedimento del 13 ottobre, ha concesso l'accesso alla scheda PERS ed alla cartella personale, relativamente alla richiesta dello stato di servizio il 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia ha rimesso, per competenza, l'istanza al Comando Generale dell'Arma CNA. L'amministrazione resistente ha, poi, negato l'acceso agli altri documenti, affermando che non è possibile individuare alcun atto ben preciso, univocamente rintracciabile, che le richieste sono onnicomprensive, senza fornire dati tali da potere identificare adeguatamente i documenti richiesti.

## Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'istanza di accesso deve essere formulata recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso. Inoltre, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, "l'accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 è finalizzato a consentire al privato richiedente, che vi abbia un apprezzabile interesse, la conoscenza di un atto fisicamente esistente negli archivi dell'Amministrazione e puntualmente individuato, e non già ad imporre a questa di porre in essere un'attività di elaborazione dei dati e dei documenti in suo possesso, esulando dall'ambito di esperibilità di tale azione quei documenti non indicati nei loro riferimenti essenziali e la cui esibizione imporrebbe all'Amministrazione la prestazione di un *facere*, consistente nella ricerca ed

individuazione degli stessi, non potendo farsi ricadere, mediante l'attivazione del diritto di accesso, sull'Amministrazione destinataria della relativa richiesta, un onere di ricerca e di individuazione della documentazione che si presenti funzionale agli interessi dell'istante e che non sia individuata nei suoi estremi e non rivesta natura di atto del procedimento amministrativo (T.A.R. Lazio, Roma Sezione I bis, Sentenza 20 marzo 2006, n. 1994).

# **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:	e	s.a.s. di	& C
contro			
Amministrazione resist	t <b>ente</b> : Equitalia S	ardegna s.p.a.	

#### **Fatto**

La ricorrente, il 12 settembre, ha chiesto, all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti inerenti procedimenti che la riguardano:

- 1. 074000002395415 data presunta notifica 22/12/2000;
- 2. 074000006983951 data presunta notifica 27/01/2001;
- 3. 0740010022612782 data presunta notifica 26/09/2001;
- 4. 07420010025801874 data presunta notifica 2/07/2001;
- 5. 07420010026634935 data presunta notifica 26/09/2001;
- 6. 07420030000798786 data presunta notifica 15/04/2003;
- 7. 07420040009421788 data presunta notifica 26/11/2004;
- 8. 07420030020822502 data presenta notifica 10/12/2004;
- 9. 07420050001588848 data presunta notifica 31/05/2006;
- 10. 07420060003249483 data presunta notifica 7/04/2006;
- 11. 07420070005211665 data presunta notifica 29/05/2007;
- 12. 07420070007337022 data presunta notifica 23/01/2008;
- 13. 07420070007357022 data presunta notifica 28/05/2008;
- 14. 07420090003515488 data presunta notifica 18/11/2009;
- 15. 07420090008765443 data presunta notifica 20/01/2010;
- 16. 07.120090000709179 data presanta notifica 20/01/2010,
- 16. 07420090015620351 data presunta notifica 09/12/2009;
- 17. 07420090017561627 data presunta notifica 09/12/2009;
- 18. 07420090021162343 data presunta notifica 18/03/2010;
- 19. 07420100000737102 data presunta notifica 18/03/2010;
- 20. 07420100011207783 data presunta notifica nessuna notifica;
- 21. 07420100012635236 data presunta notifica nessuna notifica;
- 22. 07420110002223259 data presunta notifica nessuna notifica;
- 23. 07420100017930067 data presunta notifica nessuna notifica;
- 24. 07420110005835909 data presunta notifica nessuna notifica.
- 25. copia xerografica, ossia fotocopia, di ogni singola cartella che si presume notificata e chiusa in busta chiusa al destinatario e relativa relata di notifica leggibile;
- 26. nell'ipotesi in cui la cartella sia stata consegnata a persona diversa dal contribuente, copia della A/R spedita la contribuente al fine di informarlo della consegna;
  - 27. elenco riepilogativo dei documenti che saranno consegnati;
- 28. elementi identificativi del messo notificatore, relativo atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare nel territorio di Nuoro;
- 29. conoscenza della natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore contrattualizzato da parte resistente o da diversa società privata. In quest'ultimo caso la ricorrente intende conoscere il nome della società, partita iva e sede legale, tipo di mansione del messo notificatore, tipo di contratto e se, part-time, orari nei quali è abilitato a svolgere le mansioni;

- 30. copia del DURC della società in convenzione, copia dei relativi documenti di regolarità contributiva in base alla normativa in vigore negli ultimi anni, ivi compresi gli adempimenti di idoneità sanitaria per assunzione ed i documenti relativi agli impianti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; il nominativo del responsabile alla sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo per la sicurezza, valutazione dei rischi, numero posizione INPS ed INAIL della società alla quale fa capo il messo notificatore;
- 31. copia della convenzione sulla base della quale è stato nominati il messo notificatore straordinario con le funzioni di legge a norma dell'art. 45 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 stipulata fra la società alla quale fanno capo i soggetti notificatori ed Equitalia Sardegna s.p.a. ivi compresi i dati legali di registrazione;
- 32. attestazione dalla quale risulti che la società incaricata è iscritta presso l'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio di riscossioni e notificazioni;
- 33. nota di trasmissione di tempestiva comunicazione alla competente Prefettura dell'abilitazione del messo notificatore;
- 34. per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione in ottemperanza alla finanziaria del 2007;
- 35. ogni documento utile ad evidenziare il pieno rispetto sulle modalità di notifica con particolare riguardo alle seguenti leggi: R.D. n. 639 del 1910, d.lgs. n. 196 del 2003, legge n. 80 del 2005, d.lgs. n. 223 del 2006, circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 4 agosto 2006, legge finanziaria 2007, d.P.R. n. 672 del 1973.

Afferma la ricorrente che l'istanza è tesa a verificare che, nella procedura di riscossione, non sia stata violata alcuna norma e, in caso di violazione, consentirle di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Specifica, inoltre, la ricorrente che, poiché, spesso, non è possibile identificare i messi notificatori, intende sapere, attraverso l'istanza di accesso, se i dati sensibili che la riguardano siano stati trattati correttamente.

#### Diritto

Premesso che si riuniscono i due distinti ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, si evidenzia che nel caso in esame la ricorrente ha chiesto di potere accedere a documenti inerenti procedimenti che la riguardano al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Pertanto, relativamente ai documenti di cui ai nn. da 1 a 27, trattandosi di cartelle di pagamento relative alla ricorrente, il ricorso è da ritenere fondato.

Con riferimento ai documenti da 28 a 35, la Commissione ritiene il ricorso inammissibile atteso che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, "il diritto di accesso è sempre fondato sull'interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e che esso è strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti. Va escluso, tuttavia, che il diritto medesimo garantisca un potere esplorativo di vigilanza da esercitare attraverso il diritto all'acquisizione conoscitiva di atti o documenti, al fine di stabilire se l'esercizio dell'attività amministrativa possa ritenersi svolto secondo i canoni

di trasparenza; ciò in quanto l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi è destinato alla comparazione con altri interessi rilevanti, tra cui, *in primis*, quello dell'Amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, garantita anche a livello costituzionale".

# **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte, lo accoglie e, per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte e, in parte, lo dichiara inammissibile.

contro

**Amministrazione resistente**: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto – Reparto 1°

## **Fatto**

Il ricorrente ha chiesto, il 17 settembre, all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti inerenti il procedimento di richiamo in servizio quale ufficiale ausiliario delle Forze di completamento "CP":

- 1. verbale di nomina dei membri della commissione incaricata di proporre i candidati al richiamo /rafferma per l'anno in corso;
- 2. provvedimento contenete i nominativi dei partecipanti al procedimento segnalati dal singolo Comando, segnalati dal singolo Comando per il rinnovo della ferma dell'ufficiale già in servizio nell'anno 2010, nominativi del personale richiamato/raffermato per l'anno in corso, numero di mensilità di richiamo rafferma messa a disposizione del singolo ed in generale, numero di mensilità residuo, titoli posseduti dai singoli partecipanti, ruolo tabellare attribuito al personale richiamato, Comandi presso i quali è intervenuto il richiamo/rafferma;
- 3. scheda valutativa e/o rapporto informativo relativi alla valutazione dei partecipanti alla procedura (con particolare riferimento al ricorrente);
- 4. istanza di richiesta per il rinnovo della ferma del singolo ufficiale (facente parte delle Forze di completamento, perché già richiamato per l'anno 2010), inviate dal rispettivo datore di lavoro (Comandante dell'ufficio marittimo periferico) al Comando generale delle Capitanerie di porto, prima del termine della stessa ferma;
- 5. istanza di richiesta di personale (appartenete alle forze di completamento) inoltrate dal singolo comando anche in un periodo successivo alla data di congedo del personale ivi richiamato durante l'anno 2010, nonché tutti gli atti conseguenti;
- 6. eventuali note di richiesta di personale, per esigenze di servizio, inoltrate dal singolo Comando periferico;
- 7. tabella organica del singolo Comando interessato alla procedura, con particolare riguardo al numero di ufficiali subalterni;
- 8. personale in servizio presso il singolo Comando interessato, prima del richiamo ed a richiamo avvenuto, con particolare riguardo al numero di ufficiali subalterni, relativamente agli anni 2010 e 2011;
  - 9. necessità/esigenze correlate alle attività del singolo Comando periferico;
  - 10. risorse economiche destinate alla procedura in questione e utilizzate;
  - 11. risorse economiche ancora disponibili;
- 12. nominativo del funzionario e/o dirigente responsabile della presente procedura.

L'amministrazione resistente ha inviato al ricorrente, il 28 settembre, il preavviso di provvedimento negativo, di cui all'art. 10 bis della legge n. 241 del 1990.

Avverso il preavviso di provvedimento del 28 settembre citato il ......, l'11 ottobre, ha presentato ricorso a questa Commissione, ai sensi dell'art. 25 della

legge n. 241 del 1990, chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione, con memoria del 20 ottobre, ha rilevato l'improcedibilità del gravame per mancata scadenza del termine di trenta giorni previsto dalla legge per l'emanazione del provvedimento di diniego o per la formazione del silenzio rigetto.

#### **Diritto**

Il ricorso è inammissibile, atteso che non è trascorso il termine di trenta giorni, previsto dalla legge, entro i quali le amministrazioni emanano un provvedimento espresso, di accoglimento o di diniego, ovvero si forma il silenzio rigetto; infatti, il ricorrente ha presentato l'istanza di accesso il 17 settembre ed il ricorso a questa Commissione è stato inviato l'11 ottobre. Si ricorda, infine, che al procedimento sull'accesso, quale procedimento speciale, non si applica l' articolo 10 *bis* inerente la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e che il termine di trenta giorni entro i quali le amministrazioni provvedono in ordine all'accessibilità dei chiesti documenti, pena la formazione del silenzio rigetto, ha carattere perentorio.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile.

	Ricorrente:	•••••					
	contro						
	Amministrazione	resistente:	Istituto	Nazionale	della	Previdenza	Sociale
(INPS)							

#### **Fatto**

Il ricorrente, quale rappresentante della madre ......, ha chiesto, il 24 giugno, all'amministrazione resistente di potere conoscere i tempi di conclusione del procedimento di riattivazione della pensione invalidi ciechi, sospesa da aprile 2011, a seguito di revisione per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge ed il nome del responsabile del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante della ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti e chiedendo, altresì, attraverso quale strumenti conoscere le notizie richieste.

#### Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 22 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ha ad oggetto la visione e l'estrazione di copia di documenti amministrativi, definendo, poi, questi ultimi, nella successiva lettera d), quali" ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale". La richiesta del 24 giugno, avendo ad oggetto informazioni ed il nominativo del responsabile del procedimento, non rientra nell'ambito di applicazione del Capo V della legge generale sull'attività dei pubblici poteri.

Si rileva, poi, che il ricorrente può presentare istanza di accesso ai documenti del procedimento di sospensione della pensione di invalidità, adire le vie giurisdizionali per ottenere la tutela dei propri diritti e che l'amministrazione è tenuta a fornire il nominativo del responsabile del procedimento.

Fermo restando che l'Amministrazione è tenuta a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 7 e 8 della Legge 241/90.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

<b>Ricorrente:</b>	
contro	

**Amministrazione resistente**: Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Latisana

## **Fatto**

Il professore ricorrente, attualmente in servizio presso l'Istituto professionale per i servizi commerciali, turistici ed alberghieri "............." di Udine, ha presentato al competente Ufficio scolastico Provinciale di Udine la domanda di assegnazione provvisoria annuale (per l'avvicinamento ai due figli di minore età), per l'a.s. 2011/2012, alle sedi degli istituti di istruzione associati all'ISIS di Latisana, per la classe di concorso A017 e A019. Tale richiesta non è stata accolta per mancanza di disponibilità ed il ricorrente è stato assegnato, per il secondo anno consecutivo, a Udine, a distanza di 42 Km dal suo domicilio di Latisana. Pertanto, il ricorrente, al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti ed interessi, ha chiesto all'istituto resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- 1. corrispondenza intrattenuta dall'ISIS con l'Ufficio scolastico provinciale di Udine con riferimento alle ore disponibili, presso l'Istituto, nelle classi di concorso A017 e A019, per le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria dei docenti a tempo indeterminato, effettuate il 25 ed il 28 del mese di agosto dall'USP per l'anno scolastico 2011/2012;
- 2. organico di diritto ed organico di fatto per l'a.s. 2011/2012 degli Istituti tecnici e professionali associati all'ISIS di Latisana;
- 3. quadro orario delle lezioni dell'a.s. 2011/2012 presso gli Istituti di cui al punto n. 2;
- 4. provvedimenti di assegnazione delle cattedre per l'a.s. 2011/2012 ai docenti interessati alle classi di concorso A017 e A019 negli istituti di cui al punto n. 2.

L'Istituto resistente, con provvedimento del 15 settembre, ha concesso la visione all'organico di diritto di tutte le sedi scolastiche associate all'ISIS, peraltro, pubblicato nell'albo; con riferimento agli altri documenti, l'amministrazione resistente comunica che la titolarità della procedura di assegnazione provvisoria è di competenza dell'Ufficio VIII di Udine (ex USP).

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 24 ottobre, premesso che il professore ricorrente, nell'a.s. 2010/2011 non era un docente né titolare né in servizio l'Istituto, ha comunicato con riferimento ai documenti di cui al punto n. 1 di non avere inviato alcuna comunicazione specifica sulle ore disponibili , in quanto non richiesta dall'USP. Relativamente ai documenti di cui al punto n. 2, precisa l'Istituto resistente che l'organico di diritto è predisposto, autorizzato ed emesso dall'Ufficio VIII (ex USP); infatti, l'organico di diritto è emanato dall'Ufficio VIII di Udine (ex USP), il quale è competente a trattare, anche, a livello provinciale la procedura relativa alle assegnazioni provvisorio e/o alle utilizzazioni dalla fase istruttoria a quella conclusiva

del procedimento. Con riferimento all'organico di fatto, per l'a.s. 2011/2012 non sono intervenuti adeguamenti all'organico di diritto che abbiano determinato un organico di fatto; pertanto, non esiste alcun documento.

Per quanto riguarda i documenti di cui al punto n. 3, l'amministrazione resistente afferma che, alla data del 2 settembre, il quadro delle lezioni per l'a.s. 2011/2012 delle sezioni associate all'Istituto non era stato ancora formato, atteso che il calendario scolastico regionale ha fissato al 12 settembre l'inizio delle lezioni. In ogni caso, l'Istituto resistente ritiene che il ricorrente non sia titolare di un interesse ad accedere a tali documenti. Infine, relativamente ai documenti di cui al punto n. 4, l'Istituto osserva che non è prevista una procedura per l'assegnazione delle cattedre, ma l'assegnazione dei docenti alle classi per gli insegnamenti disciplinari di competenza. Tale atto, afferma ancora l'amministrazione resistente, riguarda, esclusivamente, i docenti destinatari.

## **Diritto**

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo dichiara fondato, in parte invita l'amministrazione ad adempiere l'incombente di cui in motivazione.

	THEOTI CHICK
	contro
	Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerc	a, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Liceo Ginnasio Statale ""

Ricorrente.

## **Fatto**

I ricorrenti, genitori del minore ......., hanno chiesto, tramite il legale rappresentante, all'amministrazione resistente di annullare, in via di autotutela, la scheda di valutazione del comportamento, del 14 giugno 2011 ed ogni atto alla medesima collegato, fra cui, la conseguente valutazione numerica dell'alunno ......, ed hanno chiesto di accedere a tutti gli atti istruttori posti in essere in conseguenza della richiesta di annullamento. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 settembre, ha comunicato di non ravvisare sussistenti le ragioni per annullare il proprio operato e, pertanto, di non accogliere la richiesta di autotutela. Nella memoria del 18 ottobre, ha comunicato, poi, a questa Commissione di non possedere alcun documento non essendo stato avviato il procedimento di II grado di annullamento chiesto da parte ricorrente. L'Istituto resistente, informa, questa Commissione che i ricorrente hanno avuto accesso a tutti i documenti relativi al comportamento del minore ......, chiesti con istanza del 20 giugno.

Avverso il provvedimento di rigetto, il legale rappresentante dei ricorrenti ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

#### Diritto

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita "con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione.....la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso". Pertanto, poiché, l'Istituto resistente ha dichiarato di non possedere alcun documento, il ricorso è inammissibile.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

contro

**Amministrazione resistente**: Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione

#### **Fatto**

La ricorrente si è collocata al 438° posto della graduatoria del concorso pubblico per esami a 397 posti nel profilo professionale di Educatore, Area C, posizione economica C1, per l'Amministrazione penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, n. 30 del 16 febbraio 2004, risultando così idonea non vincitrice. A seguito dello stanziamento di nuove risorse e della mancata assunzione di alcune unità, l'amministrazione resistente ha proceduto allo scorrimento della graduatoria ed ha inviato alla ricorrente una nota contenente l'indicazione delle sedi rimaste disponibili. Precisa il Ministero resistente, nella memoria del 24 ottobre, di non avere, poi, proceduto all'assunzione della ricorrente e degli altri candidati in conseguenza della sanzione del divieto di assunzione applicata al Ministero, correlata alla mancata approvazione dei decreti di rideterminazione dell'assetto organizzativo e delle dotazioni organiche.

Il 24 ottobre la ricorrente, tramite il legale rappresentante, ha presentato istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

- 1. elenco di tutti i vincitori del concorso e l'indicazione della relativa sede di assegnazione e del domicilio;
  - 2. elenco dei candidati risultati idonei e loro domicilio;
- 3. elenco dei vincitori che hanno rinunciato e/o, successivamente al perfezionamento del contratto di lavoro individuale, hanno presentato le dimissioni;
- 4. elenco dei candidati idonei, individuati in base allo scorrimento della graduatoria, a ricoprire i posti rimasti vacanti a seguito della rinuncia da parte di alcuni vincitori;
- 5. lettera con la quale l'amministrazione resistente ha comunicato alla ricorrente l'intenzione di procedere alla sua assunzione invitandola a scegliere la sede in base ad un elenco allegato.

Afferma la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante della ricorrente, il 14 ottobre, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Il Ministero resistente, nella citata memoria, ha comunicato di non avere ricevuto l'istanza di accesso del 24 agosto e di avere chiesto al legale rappresentante della ricorrente di trasmetterla nuovamente. Il 14 ottobre, il Ministero ha comunicato di concedere l'accesso ai documenti di cui al n. 5 e il provvedimento di approvazione della graduatoria del concorso pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia il 15 dicembre 2008, n. 23. Il legale rappresentante della ricorrente, il 17 ottobre, si è recato presso gli uffici ed ha estratto copia dei due documenti indicati.

Informa, poi, il Ministero che è pendente presso il TAR un procedimento con il quale la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni per il mancato rispetto dei termini di durata del concorso. L'amministrazione resistente comunica, infine, di ritenere cessata la materia del contendere atteso che il legale rappresentante, in sede di esercizio del diritto, non ha ribadito di volere accedere, anche, agli altri documenti.

#### Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse ad accedere agli indicati documenti, la Commissione non nutre alcun dubbio. Infatti, la fattispecie portata all'esame della scrivente Commissione, si inserisce, con fisionomia paradigmatica, nel novero del c.d. accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della legge n. 241 del 1990, a tenore del quale coloro che prendono parte ad un procedimento amministrativo o che siano destinatari dei suoi effetti sono, perciò solo, titolari del diritto di accesso a tutti i documenti del procedimento, con i soli limiti del richiamo effettuato dalla stessa disposizione al successivo art. 24.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie, e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Codici Onlus –Centro per i diritti del cittadino

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di

Novara

#### **Fatto**

Il legale rappresentante dell'associazione resistente, avendo rilevato la presenza di clausole vessatorie nei modelli di contratto di intermediazione immobiliare predisposti da alcuni gruppi aventi la sede nel territorio milanese, ha chiesto di potere accedere ai contratti di intermediazione immobiliare conservati presso parte resistente. La Camera di Commercio, con provvedimento del 26 luglio, ha consentito l'accesso ai documenti, previo pagamento di un importo pari a euro 367,00, così suddivisi: per 58 formulari euro 290,00 (58x5), per 770 pagine riprodotte euro 770 (770xeuro 0,10). All'obiezione di parte ricorrente secondo la quale il calcolo dei diritti di segreteria è errato perché l'istanza ha ad oggetto un'unica tipologia di atti che, presumibilmente hanno un'unica allocazione, parte resistente afferma che il conto è stato effettuato in base al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2009, allegato B, punto 4.1.1 copia atti - archivio cartaceo, il quale dispone il pagamento di euro 5 che per il diritto di richiesta e di euro 01,10 per ogni pagina.

Avverso il provvedimento del 26 luglio, l'associazione ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di assumere le determinazioni necessarie.

#### Diritto

Premessa la competenza di questa Commissione ad esaminare la presente vicenda (v. parere Commissione 23 febbraio 2010), si rileva che, ai sensi dell'art. 25, comma 1 della legge n. 241 del 1990, "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.

Il decreto citato nella parte narrativa in fatto dispone il pagamento di euro 5 che per il diritto di richiesta senza, tuttavia, precisare se tale versamento debba essere effettuato con riferimento ad ogni documento o alla singola istanza di accesso. Si chiede, pertanto, al Ministero dello Sviluppo Economico di volere fornire chiarimenti in ordine alla citata disposizione. Nelle more dell'adempimento di tale incombente, sono interrotti i termini di legge

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita il Ministero dello Sviluppo Economico a volere fornire chiarimenti circa l'interpretazione della citata disposizione, salva l'interruzione dei termini di legge fino al ricevimento della comunicazione.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comune di Bologna - Polizia Municipale

#### **Fatto**

Il ricorrente ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ad alcuni documenti inerenti un preavviso di accertamento, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nelle sedi opportune. L'amministrazione ha concesso l'accesso solo ad una parte dei chiesti documenti; in particolare, la polizia municipale resistente ha specificato che l'accesso ad alcuni verbali non è consentito perché elevato ad altri trasgressori e non concernenti l'interesse connesso all'oggetto della richiesta.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

#### Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e 12 d.P.R. n. 184 del 2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente:
contro
Amministraziona registante: Comuna di Sorco

#### **Fatto**

Il ricorrente, in qualità di segretario territoriale della Funzione Pubblica CGL, ha chiesto al comune resistente di potere accedere ai documenti relativi ai dipendenti a tempo determinato assunti dal comune con finanziamento R.a.s., programma Master & Back, annualità 2009 e, in particolare:

- I. delibere di Giunta relative al Back (percorsi di rientro);
- II. l'organigramma dell'organizzazione dove sia evidenziato in quali settori o uffici i lavoratori che sono rientrati sono stati collocati;
- III. se i lavoratori Master & Back svolgono compiutamente il Back per il quale sono stati assunti;
- IV. atti o provvedimenti con i quali i Master & Back sono stati adibiti ad altri servizi o attività diverse dal Back per il quale sono stati assunti;
- V. atti o provvedimenti con i quali i Master & Back sono stati adibiti ad altri servizi o attività diverse dal Back per il quale sono stati assunti;
- VI. atti di assegnazione e responsabilità adottati per i Master & Back all'interno della struttura organizzativa del comune.

L'amministrazione comunale, con provvedimento del 29 luglio, ha negato l'accesso ai documenti di cui ai punti 1, 4 e 5 perché non rispondenti ai requisiti formali prescritti dalla normativa primaria e secondaria, ossia il Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 2002, in tema di accesso. Prosegue il comune resistente affermando che non sono accessibili i documenti di cui ai punti nn. 2 e 3 perché casi "non contemplati dalla normativa citata". Afferma, infine, l'ente che i chiesti documenti sono esenti dall'obbligo di trasmissione previsto dalla normativa contrattuale, di cui all'art. 7 del CCNL del 1 aprile 1999, perché non privi di carattere generale.

Questa Commissione, dopo avere invitato, con decisione del 27 settembre, il Comune resistente a volere fornire il citato Regolamento comunale, procede all'esame della questione.

## **Diritto**

Il regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 5 marzo 2002, disciplina, nella sezione III, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, negli artt. 23 e 24 i casi di differimento e di esclusione. I chiesti documenti non rientrano tra i casi di esclusione contemplati dalle disposizioni citate. Peraltro, il ricorrente residente presso il comune resistente, secondo il disposto

dell'art. 10 del TUEL, è legittimato ad accedere a tutti gli atti ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione resistente in quanto pubblici.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara fondato e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e dell'
 a Liffinia Caplastica Decionale manil Malica Liffinia 4º Ambita Tamitaniale na

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio 4° Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia

#### **Fatto**

La prof.ssa. ....., ha presentato domanda di permanenza per gli a.s. dal 2011/2012 al 2012/2013 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di I fascia della Provincia di Isernia, classe concorso A019 e si è collocata al 4° posto della graduatoria, con punti 123, rimanendo così esclusa. Il 6 settembre, ha presentato all'amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti presentati dalla Prof.ssa ......, alla quale è stato attribuito il punteggio di 145, con conseguente immissione in ruolo.

Avverso il silenzio rigetto, il legale rappresentante della ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con due memorie del 24 ottobre, ha comunicato a questa Commissione di aver concesso dapprima la visione e, poi, l'estrazione di copia dei chiesti documenti.

#### Diritto

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, preso atto delle memorie dell'amministrazione resistente del 24 ottobre indicate nella parte narrativa in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: sig.ra
contro
Amministrazione resistente: Ufficio. Scolastico Regionale Catanzaro

#### **Fatto**

L'istante l'8 settembre 2011 ha domandato all'Amministrazione in epigrafe accesso alla documentazione presentata dalla sig.ra ......, al fine di verificare eventuali lesioni dei propri diritti di insegnamento.

Lamentando il silenzio dell'Ufficio, l'istante si è rivolta a questa Commissione, il 18 ottobre 2011, chiedendone l'intervento.

#### Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la presenza di un soggetto controinteressato alla richiesta ostensione documentale. Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa parte ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto dell'art. 12 c. 4 lett. b). Non essendo stato assolto tale incombente il gravame deve dichiararsi inammissibile.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

**Ricorrente**: Ditta autospurgo di .....

contro

Amministrazione resistente: Uff. CCIAA - Cagliari

#### **Fatto**

Parte ricorrente ha domandato il 19 luglio 2011 all'amministrazione in epigrafe di accedere alle certificazioni MUD degli anni 2007/08/09 riguardanti Feudi della medusa srl a motivo della necessità di tali atti a fini giudiziari. lamentando il silenzio dell'Ufficio l'istante ha chiesto l'11 ottobre 2011 l'intervento di questa Commissione. Memoria di parte ricorrente del 14 ottobre 2011 precisa di essere disponibile a concedere le visure ridotte delle certificazioni MUD, ma non quelle integrali, che violerebbero la riservatezza commerciale ed industriale del dichiarante.

#### Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la presenza di un soggetto controinteressato alla richiesta ostensione documentale. Trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa parte ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica al controinteressato secondo il disposto dell'art. 12 c. 4 lett. b). Non essendo stato assolto tale incombente il gravame deve dichiararsi inammissibile.

## **POM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006.

Ricorrente: dott
contro
Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

#### **Fatto**

L'amministrazione con nota del 9 giugno 2011 ha comunicato che avrebbe provveduto a quanto previsto dalla legge 241/90 alla conclusione dell'ispezione, all'epoca ancora in corso.

Memoria di parte resistente del 12 luglio 2011 insisteva per il differimento e obiettava l'inconferenza di quanto chiesto col fine della tutela dell'onorabilità del ricorrente.

La Commissione, nel plenum del 20 luglio 2011, ha rilevato preliminarmente la presenza di un soggetto controinteressato alla richiesta ostensione documentale, ed ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

- Il 12 agosto il ...... ha rinnovato l'istanza.
- Il 6 ottobre 2011 l'Amministrazione ha nuovamente dato risposta all'istanza, modificando le proprie determinazioni, ovvero negando l'accesso in considerazione dell'opposizione manifestata da parte controinteressata.
- Il ....., con note dell'11 e del 21 ottobre 2011, si è rivolto a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

#### **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva che a seguito della nuova istanza di accesso l'Amministrazione non ha posto in essere un'attività meramente confermativa di quanto precedentemente espresso, ma ha esplicitato una determinazione nuova e diversa: tanto vale a ritenere nuovamente aperti i termini per la proposizione del ricorso, e quindi tempestivo il presente gravame.

Nel merito, il ricorso appare meritevole di accoglimento, nei limiti e modi di seguito indicati.

La qualità di autore di un esposto o segnalazione da cui sia scaturito un procedimento ispettivo è circostanza idonea a radicare nell'esponente la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, che, ai sensi dell'art. 22 legge 241/90, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento conseguente, soltanto, però, unitamente ad altri elementi, la cui sussistenza può essere oggetto di apprezzamento solo in relazione alla singola fattispecie.

L'odierno ricorrente ha motivato il proprio interesse in relazione ai fini di tutela della propria onorabilità nelle sedi giudiziarie: tale giustificazione appare astrattamente pertinente a far riconoscere in capo al ................................. il diritto ad accedere a quanto chiesto, in quanto delinea un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo. Non è possibile, del resto, né per l'Amministrazione né per questa Commissione, operare alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza sostanziale di tale domanda giudiziale, la cui valutazione spetta soltanto al giudice chiamato a decidere.

Si noti che, in tali limiti, l'accesso appare perfettamente rispondente anche al dettato del DM 60/96, richiamato da parte resistente fra i motivi esclusivi dell'accesso, consentendo infatti tale regolamento l'accesso alle relazioni ispettive, nella parte riguardante il richiedente.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti e nei modi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'Amministrazione resistente a modificare le proprie determinazioni, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

<b>Ricorrente</b> :	dott.ssa	
contro		

Amministrazione resistente: Università di Bologna

#### **Fatto**

#### Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la necessità di avere prova della tempestività del ricorso, che parte ricorrente assume inviato il 9 febbraio 2011, e che agli atti risulta invece datato 13 ottobre 2011. Sarà cura della ricorrente fornire tale prova onde consentire alla Commissione la definitiva trattazione del ricorso, i cui termini sono interrotti ai sensi dell'art. 7 c. 2 del Regolamento interno della Commissione.

## **PQM**

La Commissione invita parte ricorrente a fornire prova della tempestività dell'invio del ricorso alla scrivente. I termini di legge si intendono interrotti nei sensi di cui in motivazione.

Micui i ciitc. sig	rrente: sig	• •	
--------------------	-------------	-----	--

contro

**Amministrazione resistente**: Ministero della giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

#### **Fatto**

L'istante l'1 agosto 2011 ha chiesto all'Amministrazione di accedere ai propri elaborati relativi al concorso per 271 allievi vice ispettori del corpo della Polizia penitenziaria, al fine di valutare la sussistenza di presupposti per impugnare la valutazione di non ammissione alle prove orali.

Il 19 settembre 2011 il Ministero ha differito l'accesso all'esaurimento della procedura concorsuale ai sensi dell'art. 4 c. 1 lett. e) del DM 115/96.

Ritenendo tale diniego illegittimo l'istante ha presentato ricorso a questa Commissione, pervenuto il 12 ottobre 2011, chiedendone l'accoglimento, e aggiungendo nel ricorso di aver chiesto oltre agli elaborati anche i verbali della Commissione sui criteri di valutazione e sulla valutazione dell'istante stesso, richieste tuttavia non risultanti dal testo dell'istanza.

Memoria di parte resistente del 18 ottobre 2011 insiste per il differimento sul presupposto della citata disposizione regolamentare, nonché al fine di evitare, per opportunità, l'aggravio di lavoro che l'accoglimento delle richieste degli esclusi dalla fase orale del concorso comporterebbe.

## **Diritto**

Preliminarmente, la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame riguardo la richiesta dei verbali sui criteri di valutazione e sull'istante stesso, per essere la stessa assente dall'originario testo dell'istanza. A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25 c. 4 legge 241/90 e dell'art. 12 dpr 184/06 si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, dal soggetto controinteressato, ma non su richieste ostensive presentate direttamente alla medesima.

Nel merito, invece, della richiesta di accedere alle prove concorsuali dell'istante, questa Commissione ritiene di dover accogliere l'odierno gravame.

Non appare pertinente infatti giustificare il diniego di accesso sulla base del citato regolamento, posto che esso rende inaccessibili documenti attinenti ai lavori delle commissioni concorsuali fino all'esaurimento delle relative procedure, ma solo in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, intatta dalla richiesta di parte ricorrente, e salva in ogni caso la facoltà di accesso qualora i documenti di cui è domandata l'ostensione siano necessari per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, come è nel caso specifico.

Né sono opponibili le esigenze di opportunità amministrativa: è legittimo, in ossequio ad esse, differire l'accesso in caso di domanda presentata in corso di subprocedimento, ma non se, come nel caso in questione, essa sia proposta una volta

valutate le prove scritte e stilato l'elenco degli ammessi agli orali, avendo il richiedente un'evidente urgenza ad accedere ai documenti concorsuali, rischiando in contrario, qualora fosse dimostrato un errore della Commissione esaminatrice, perlomeno a un ritardo nella nomina.

## **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei limiti in cui sopra scritto, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione entro trenta giorni sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: lgt
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – DG Personale Militare
Fatto
Il lgt
Diritto
Per quanto riguarda la documentazione riguardante i carabinieri

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione, e per il resto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: sig
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

#### **Fatto**

## **Diritto**

La Commissione ritiene preliminarmente inammissibile l'odierno gravame.

A tale riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'art. 25 c. 4 legge 241/90 e dell'art. 12 dpr 184/06 si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, dal soggetto controinteressato. Nel caso oggi in esame, a contrario, non si ravvisa la presenza di alcun diniego di accesso, e addirittura nemmeno di una relativa istanza.

## **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: rag	
contro	
Amministrazione resistente: Ministero dell'Inte	erno

#### **Fatto**

Il rag. ....., avendo inviato il 5 gennaio 2011 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro l'Amministrazione provinciale di Avellino, ha chiesto il 22 settembre 2011 al Ministero dell'Interno copia della relativa relazione ministeriale, senza alcun riscontro.

Avverso tale implicito rigetto il ...... è ricorso il 26 ottobre 2011 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

#### Diritto

Data la dichiarazione di parte resistente, di cui questa Commissione non ha motivo di dubitare, di non detenere i documenti chiesti, e dato che, a norma dell'art. 2, c. 2, del d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente", questa Commissione, considerata anche la volontà dell'Amministrazione di fornire detti documenti quando saranno esistenti, ritiene di dover rigettare l'odierno gravame.

## **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comune di S. Giorgio del Sannio

#### **Fatto**

La sig.ra ....., nella qualità di fondatrice e coordinatrice del comitato Cittadini per la Trasparenza e la Democrazia di San Giorgio del Sannio, ha richiesto all'UTC del Comune resistente diversi documenti relativi alla costruzione dell'edificio destinato a sede delle Poste avendo la richiedente il sospetto circa la presenza di amianto in tale edificio.

Parte resistente riscontrava l'istanza con nota comunicata in data 22 ottobre e ritenuta dalla ...... sostanzialmente elusiva della richiesta documentale.

#### **Diritto**

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente.

## **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

	Ricorrente: Sig.ra
	contro
	Amministrazione resistente: Ambasciata d'Italia ad Asmara – Ufficio
Conso	olare

## **Fatto**

La sig.ra ......, rappresentata dall'Arch. ...... giusta procura speciale alle liti rilasciata il 14 gennaio 2011, riferisce quanto segue. In data 14 gennaio il procuratore dell'odierna ricorrente ha presentato all'amministrazione resistente domanda di accesso agli atti dello stato civile del sig. ...... presunto padre della richiedente. L'ambasciata ha prontamente consentito l'accesso il quale, tuttavia e a giudizio della richiedente, non ha soddisfatto le istanze della sig.ra .................. Pertanto in data 25 gennaio reiterava la richiesta preordinata ad ottenere il rilascio di una serie di certificazioni (certificazione degli eredi del sig. ......, certificazione del Comune ove è stato trascritto il suo atto di nascita e certificazione dei comuni ove sono stati reimpatriati gli eredi).

L'ambasciata, con nota del 27 gennaio 2011 ha negato l'accesso, ritenendo non sufficientemente provato il legame di parentela della richiedente col defunto ................................. e ravvisando pertanto esigenze di riservatezza in capo agli eredi di quest'ultimo ritenute prevalenti sulle motivazioni poste a fondamento della richiesta di accesso. Con decisione del 15 marzo la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati, invitava l'amministrazione a notificare loro il gravame. Con nota del 27 ottobre 2011 parte resistente comunicava il decesso della ricorrente.

#### Diritto

La Commissione, preso atto del decesso della ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Sig	
contro	
Amministrazione resistente: Aeronautica Militare – Comando Logis	stico

#### **Fatto**

Parte resistente ha dato seguito all'istanza con nota del 17 giugno trasmettendo una nota del comando logistico. Il ricorrente, non soddisfatto della risposta, ha sollecitato la richiesta ostensiva il 24 agosto non ottenendo risposta.

Contro tale silenzio, pertanto, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 14 ottobre u.s. chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente con memoria difensiva del 10 ottobre fa presente di aver evaso la richiesta di accesso e che la Commissione si è già pronunciata sulla questione con decisione erroneamente indicata avente data 7 luglio.

#### Diritto

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente: Sigg.ri e
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Roma

#### **Fatto**

Il sigg.ri ...... e ...... riferiscono di aver presentato in data 6 settembre 2011 all'amministrazione resistente richiesta di accesso in merito agli atti del procedimento aperto a seguito della presentazione dell'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana nel febbraio del corrente anno.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, in data 17 ottobre u.s. gli istanti hanno presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza del 6 settembre 2011, chiedendone l'accoglimento.

## Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo". Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dagli odierni ricorrenti è ulteriormente suffragata dalla circostanza che trattasi di procedimento avviato ad istanza del medesimo e preordinato all'ottenimento di un provvedimento amministrativo – l'ottenimento della cittadinanza italiana – di sicuro rilievo ai fini dello sviluppo della personalità dei richiedenti. Il silenzio serbato dall'amministrazione, pertanto, si palesa illegittimo e il gravame merita accoglimento.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig	
contro	
Amministrazione resistente: Comune di Alia (PA	)

#### **Fatto**

Il Sig. ...... riferisce di aver presentato quattro istanze di accesso tra il mese di luglio e il mese di settembre del corrente anno, preordinate all'acquisizione di varia documentazione inerente l'amministrazione del locale cimitero e in possesso del comune resistente.

Ritenendo evasive le risposte fornite dal Comune si è rivolto alla scrivente Commissione con gravame del 17 ottobre chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con memoria difensiva del 26 ottobre u.s. afferma e dimostra di aver dato seguito a tutte le istanze di accesso, chiedendo, pertanto, il rigetto del ricorso

#### Diritto

Sul gravame presentato dal sig. ......, la Commissione preliminarmente ritiene la propria competenza in quanto, pur trattandosi di vicenda coinvolgente un'amministrazione comunale della Regione Sicilia, non risulta che a nessuno dei livelli di governo della predetta regione sia istituito il competente difensore civico.

Nel merito la Commissione osserva quanto segue.

Dalla memoria trasmessa da parte resistente e di cui alle premesse in fatto risulta che l'amministrazione comunale ha dato seguito alle richieste del ....... e che non è in possesso di ulteriore documentazione relativa alla vicenda che ha visto coinvolto l'odierno ricorrente. Pertanto, non essendovi alcun obbligo dell'amministrazione di formare documenti al fine di soddisfare richieste di accesso, il gravame non può essere accolto.

## **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

**Ricorrente**: Ceramica Alta Srl

contro

Amministrazione resistente: INPS – Tempio Pausania

#### **Fatto**

L'avv. ....., nella qualità di l.r.p.t. di Ceramica Alta Srl, riferisce di aver presentato in data 20 settembre 2011 richiesta di accesso all'INPS di Tempio Pausania, preordinata all'acquisizione dei documenti concernenti il trattamento pensionistico erogato da parte resistente alla sig.ra ....., debitrice dell'odierna istante in virtù di titolo esecutivo cambiario già azionato dalla società ricorrente con formale atto di precetto.

Parte resistente con nota del 20 ottobre negava l'accesso ritenendo la richiesta riferita a dati sensibili non divulgabili.

Pertanto, in data 25 ottobre u.s. l'avv. ....., nella qualità di cui sopra, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

## **Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra ................ Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

## **PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'esercito – Comando di Chieti

#### **Fatto**

La signora ....., in data 12 luglio ha presentato richiesta di accesso ai modelli 730 per gli anni 2009-2011 dell'ex coniuge ....., ai fini della redazione dell'istanza da inoltrare al Tribunale competente per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Parte resistente, con nota del 10 agosto 2011 ha inoltrato per competenza la suddetta domanda di accesso al Comando dell'esercito di Chieti il quale, a sua volta, ha comunicato la richiesta ostensiva al controinteressato che ha formulato atto di motivata opposizione.

Non essendo successivamente intervenuta alcuna presa di posizione definitiva da parte del Comando di Chieti, la sig.ra ............................... in data 26 ottobre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il ricorso è stato notificato al controinteressato.

#### **Diritto**

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della quantificazione degli importi da corrispondere tramite l'assegno di mantenimento.

Si tenga altresì presente che la documentazione domandata non contiene dati sensibili, stante la volontà del legislatore di formulare un elenco tassativo dei dati suddetti, contenuto nell'articolo 4 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali quelli che qui interessano non compaiono. In tal senso, espressamente, T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent. n. 35020, del 02-12-2010, ove si afferma "Quanto alla tutela della riservatezza di terzi è vero quanto sostenuto da parte ricorrente che l'entità del reddito percepito dal coniuge non costituisce un dato sensibile, in quanto non rientrante nella espressa elencazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che, tra i dati sensibili, ricomprende: "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". Pertanto, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame deve trovare accoglimento non potendosi accogliere la tesi della prevalenza della riservatezza invocata dall'amministrazione.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: Sig
contro
Amministrazione resistente: Comando legione carabinieri - Puglia

#### **Fatto**

Il sig. ....., maresciallo ordinario dei carabinieri, riferisce di aver presentato istanza di accesso agli atti di quattro procedimenti disciplinari avviati a suo carico dall'amministrazione resistente.

Quest'ultima, con provvedimento del 5 ottobre 2011, accoglieva l'istanza e al contempo differiva l'accesso sino alla conclusione dei suddetti procedimenti anche alla luce dell'articolo 1050, lett. l) del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 il quale testualmente prevede la sottrazione dal diritto di accesso dei seguenti documenti: "procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale".

## **Diritto**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e preso atto della memoria difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

## **POM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

	Ricorrente: Sig
	contro
	Amministrazione resistente: Comando interregionale carabinieri Ogaden –
Ufficio	personale

## **Fatto**

Il sig. ....., maresciallo ordinario dei carabinieri, riferisce di aver presentato istanza di accesso agli atti di quattro procedimenti disciplinari avviati a suo carico dall'amministrazione resistente.

Quest'ultima, con provvedimento del 3 ottobre 2011, rigettava l'istanza anche alla luce dell'articolo 1050, lett. l) del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 il quale testualmente prevede la sottrazione dal diritto di accesso dei seguenti documenti: "procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale".

## Diritto

Sul ricorso presentato dal ...... la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo la Commissione ritiene di non poter dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che, nonostante la comunicazione di parte resistente del 4 novembre di cui alle premesse in fatto, ad oggi non risultano essere stati consegnati i documenti al ricorrente.

Nel merito, l'impugnato provvedimento si fonda, tra l'altro, sulla disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto la quale opera, come si ricava dalla sua lettura, indipendentemente dalla tutela di riservatezza di terzi. Tale ultimo profilo, invero, incide sull'ulteriore sottrazione che si protrae per 50 anni dal provvedimento finale conclusivo del procedimento disciplinare di stato. Pertanto, non potendo la scrivente Commissione disapplicare norme regolamentari essendo priva dei relativi poteri, il ricorso non può trovare accoglimento.

## **PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

	Ricorrente: Sig
	contro
	Amministrazione resistente: Comando interregionale carabinieri Ogaden –
Ufficio	personale

D: - - - - - 4 - . C: -

## **Fatto**

Il sig. ....., maresciallo ordinario dei carabinieri, riferisce di aver presentato istanza di accesso agli atti di quattro procedimenti disciplinari avviati a suo carico dall'amministrazione militare.

Il comando della legione carabinieri Puglia trasmetteva per competenza la richiesta all'amministrazione resistente la quale, con nota del 27 settembre u.s. l'istanza anche alla luce dell'articolo 1050, lett. l) del d.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 il quale testualmente prevede la sottrazione dal diritto di accesso dei seguenti documenti: " procedimenti disciplinari, per l'irrogazione di sanzioni di stato ovvero di corpo: fino all'emanazione del provvedimento, ma per 50 anni per quanto concerne le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi ovvero gli interessi essenziali alla sicurezza nazionale".

#### **Diritto**

Sul ricorso presentato dal ...... la Commissione osserva quanto segue.

L'impugnato provvedimento si fonda, tra l'altro, sulla disposizione regolamentare di cui alle premesse in fatto la quale opera, come si ricava dalla sua lettura, indipendentemente dalla tutela di riservatezza di terzi. Tale ultimo profilo, invero, incide sull'ulteriore sottrazione che si protrae per 50 anni dal provvedimento finale conclusivo del procedimento disciplinare di stato. Pertanto, non potendo la scrivente Commissione disapplicare norme regolamentari essendo priva dei relativi poteri, il ricorso non può trovare accoglimento.

#### **POM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:
contro
Amministrazione resistente: Comunità Montana del Pollino (CS)

#### **Fatto**

Il sig. ...... ha presentato al presidente della Comunità Montana del Pollino richiesta di accesso alla deliberazione del suddetto ente prodromica al provvedimento di licenziamento disposto nei confronti dell'istante.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 10 agosto 2011. Contro tale determinazione in data 25 ottobre u.s. il ................................ ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento, comunicando altresì l'assenza del difensore civico negli undici comuni di riferimento della Comunità resistente.

#### Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, la Commissione non è competente. Si osserva inoltre, che l'assenza a livello comunale del difensore civico determina l'attrazione delle relative attribuzioni in capo al difensore civico regionale, che nel caso di specie risulta istituito e operante.

## **PQM**

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

Ricorrente: Sig.ra
contro
Amministrazione resistente: INPDAP- Sede di Pavia

#### **Fatto**

Contro tale determinazione la sig.ra ....., *ut supra* rappresentata e difesa, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 21 ottobre 2011 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata. In data 25 ottobre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del gravame.

#### **Diritto**

Ad avviso della Commissione il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

Occorre, invero, prendere le mosse dalla motivazione del provvedimento impugnato, la quale si basa principalmente sulla carenza di interesse all'accesso dell'odierna ricorrente. Tale situazione di carenza nasce, ad avviso di parte resistente, dal disposto di cui all'art. 3 della legge n. 152/1968 che attribuisce *iure proprio* e dunque al di fuori degli schemi tipici del diritto successorio, il diritto alla prestazione di cui alle premesse in fatto ad un elenco di soggetti in via alternativa, tra i quali, come nel caso di specie, la madre della defunta e odierna controinteressata.

Nel caso di specie, viceversa, l'amministrazione ha compiuto una valutazione ultronea basando il proprio diniego sulla legge n. 152 del 1968; inoltre, sostenere come ha fatto parte resistente nel provvedimento impugnato, che la ....... sarebbe priva di interesse all'accesso in quanto la prestazione di indennità fine servizio non rientrerebbe

nell'asse ereditario non è condivisibile, atteso che la stessa prestazione è stata erogata a beneficio della madre della defunta a riprova della rilevanza successoria del pagamento disposto.

Infine, nemmeno possono ostare al rilascio dei documenti richiesti profili di riservatezza, atteso che la controinteressata, notiziata correttamente dall'amministrazione sulla richiesta di accesso procedimentale della ....., non si è opposta all'esercizio del diritto di cui agli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 1990.

Per le suesposte ragioni il ricorso merita di essere accolto.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.